



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009914 P-4.22.25
del 17/08/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. COM(2016) 43.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuta in data 25 luglio 2016, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Ministero dello Sviluppo Economico

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

Codice della proposta: COM(2016) 43 final del 02/02/2016

Codice interistituzionale: 2016/0027 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*
 - Decisione 2012/243/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Opinion RSPG15-595
 - Report on the results of the work of the High Level Group on the future use of the UHF band (Lamy's Report)
 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010) 245 def)
- *finalità generali:* La strategia per il mercato unico digitale in Europa punta ad offrire a imprese e cittadini una connettività universale di elevata qualità. La strategia prevede che la Commissione presenti proposte specifiche sulla liberazione coordinata della banda 694-790 MHz ("banda dei 700 MHz");
- *elementi qualificanti ed innovativi:* La situazione di uniformità che caratterizza la banda di frequenza dei 700 MHz a livello mondiale offre l'opportunità di realizzare un'armonizzazione quasi globale di questa banda di frequenza ai fini del suo utilizzo da parte della banda larga senza fili.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La misura legislativa si basa sull'articolo 114 del TFUE ed è volta ad assicurare il funzionamento del mercato interno

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta di decisione non è completamente in linea con il principio di

Ministero dello Sviluppo Economico

sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione Europea sebbene fornisca ai Paesi uno strumento normativo più efficace rispetto a quello intrapreso singolarmente da ogni paese per l'armonizzazione della banda 700 MHz, va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, che se pur importante, non necessariamente deve essere ottenuto entro il 2020. Potrebbe essere raggiunto entro il 2022 tenendo conto delle peculiarità dei vari Paesi.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta non rispetta il principio di proporzionalità in quanto sottovaluta la quantità di spettro utilizzata per i servizi televisivi nella banda 700 MHz e l'entità delle azioni necessarie per ottenerne la liberazione, sia da un punto di vista regolamentare che tecnologico e finanziario.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto questo ulteriore passo di "Armonizzazione" contribuirà ad andare sempre di più verso la realizzazione di un mercato unico delle telecomunicazioni, che vuol dire poter usufruire degli stessi servizi di comunicazioni elettroniche, in tutti i paesi dell'Unione, con le stesse caratteristiche, con gli stessi apparati e possibilmente con le stesse tariffe, come se si rimanesse sempre nel proprio Paese anche quando ci si sposta in qualsiasi altro paese dell'Unione. Inoltre, il processo di armonizzazione rafforzerà ancora di più le economie di scala a vantaggio sia delle industrie che dell'utente finale. In questo processo di armonizzazione, si deve però tener conto delle situazioni attualmente esistenti tra i paesi dell'Unione (legacy situations), pertanto è bene che le norme siano sufficientemente flessibili da permettere a tutti i Paesi di raggiungere l'obiettivo, anche se in tempi leggermente differenti.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in via generale purché sia prevista una maggiore flessibilità nella tempistica di applicazione. Il testo non tiene conto delle differenti realtà nazionali sull'uso della banda 700 MHz. Infatti, ad esempio, in Italia, le criticità che nascono nella liberazione della banda 700 MHz per i servizi mobili risiedono nel fatto che questa banda è fondamentale per la radiodiffusione televisiva. Essa infatti, è intensamente utilizzata dalla radiodiffusione digitale nazionale e locale e la liberazione della stessa potrà avvenire operando una riassegnazione nella porzione di banda al di sotto dei 694 MHz utilizzando i benefici della innovazione tecnologica. Questa situazione richiede per l'Italia, a differenza di altri paesi europei che hanno una occupazione ridotta delle suddette frequenze, quali la Francia che ha già espletato il bando di gara e prevede l'attivazione a decorrere dal 2019, un tempo più lungo per la liberazione della banda in

Ministero dello Sviluppo Economico

questione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- La proposta di decisione della Commissione, nell'**articolo 1** dovrebbe includere la possibilità per gli Stati membri di decidere di rilasciare la banda 700 MHz entro il 2022, come proposto dal parere dell' RSPG sulla strategia a lungo termine sul futuro utilizzo della banda UHF nell'Unione europea e confermato dal rapporto Lamy (2020 +/- 2 anni).

L'art. 5, comma 1, dovrebbe corrispondentemente prevedere un termine più ampio per la definizione della road map (p.es. 30 giugno 2018)
- elementi di criticità: la tempistica di liberazione della banda connessa alla adeguata diffusione delle apparecchiature con nuove tecnologie che consentono di usufruire di maggiore capacità trasmissiva
- La decisione dovrebbe prevedere la possibilità di compensare i soggetti interessati (operatori del settore e utenti finali) per i costi finanziari da sostenere

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- La liberazione della banda 700 determinerà dei presumibili costi a carico sia degli operatori sia degli utenti finali. La quantificazione degli stessi è legata alle modalità e alla tecnologia che sarà utilizzata per il risultato voluto. È immaginabile che i suddetti costi possano gravare, a seguito di una espressa previsione normativa, a carico degli introiti della gara per la nuova assegnazione della banda 700 ai servizi mobili in banda larga.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- L'attuazione della decisione richiederà una norma primaria per definire tempi e modalità di rilascio della banda 700. A questa seguirà una specifica delibera di pianificazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nonché la modifica del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (dm ministeriale).

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- La disposizione non determina effetti sull'organizzazione della pubblica

Ministero dello Sviluppo Economico

amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- La decisione determinerà un impatto sugli operatori televisivi che dovranno adeguare le modalità trasmissive alla nuova tecnologia individuata per consentire il rilascio della banda 700; sulle imprese produttrici delle apparecchiature trasmissive e riceventi (televisori e decoder), sugli utenti interessati al rinnovo delle apparecchiature riceventi, con possibili costi ma anche migliore qualità nella ricezione dei programmi televisivi a seguito dell'introduzione delle innovazioni tecnologiche

Altro

- Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

Biasini Roberto

Da: Eva Spina <eva.spina@mise.gov.it>
Inviato: lunedì 25 luglio 2016 12:34
A: info attive
Cc: Nucleo Valutazione Atti UE; Gianfrancesco Romeo; Paola Arbia; Paolo Andrea Taviano; Biasini Roberto; Montanaro Giuseppe; Emanuele Urzi; Luigi Piatti
Oggetto: R: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni
Allegati: Format Relazione 25 lug 16.docx

Buongiorno,

in allegato la relazione richiesta compilata secondo il format inviato

Cordialmente

Eva Spina

Da: info attive [mailto:infoattive@governo.it]
Inviato: martedì 19 luglio 2016 11:33
A: Eva Spina; info attive
Cc: Nucleo Valutazione Atti UE; Gianfrancesco Romeo; Paola Arbia; Paolo Andrea Taviano; Biasini Roberto; Montanaro Giuseppe; Emanuele Urzi; Luigi Piatti
Oggetto: R: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni

Come concordato telefonicamente, si prega voler ritrasmettere il contributo seguendo il format di Relazione concordato che, ad ogni buon fine, si allega.
Grazie per la collaborazione

Presidenza del Consiglio
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Da: Eva Spina [mailto:eva.spina@mise.gov.it]
Inviato: lunedì 18 luglio 2016 17:13
A: info attive
Cc: Nucleo Valutazione Atti UE; Gianfrancesco Romeo; Paola Arbia; Paolo Andrea Taviano
Oggetto: I: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni

Buongiorno,

con riferimento al sollecito di cui in oggetto si inoltra la nota e relativa relazione già inviata lo scorso 31 marzo

Eva Spina

Da: Segreteria DGPGSR
Inviato: lunedì 18 luglio 2016 16:33
A: Eva Spina
Oggetto: I: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni

Da: Nucleo Valutazione Atti UE

Inviato: lunedì 18 luglio 2016 16:33

A: Segreteria DGSAIE; Segreteria DGPGSR

Cc: Paola Arbia; Paolo Andrea Taviano; Gianfrancesco Romeo

Oggetto: I: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni

Si inoltra, per il seguito di competenza, la richiesta di relazioni pervenuta con la sotto riportata mail.
Cordialmente

IL NUCLEO VALUTAZIONE ATTI UE DEL MISE

Da: info attive [mailto:infoattive@governo.it]

Inviato: giovedì 14 luglio 2016 17:54

A: Nucleo Valutazione Atti UE

Cc: Villa Anna Maria; Barazzoni Fiorenza; Marco Muser; Guidi Valentina; Germani Lidia; Segreteria ufficio politiche europee; Segreteria Capo Dip. Politiche Europee; Pietro Maria Paolucci; Cristiana Graziano; Marco Venanzi; Maria Elisabetta Locchi; Paolo Boccardi; Franco Di Carlo; Sonia Gurrieri; Stefania Gliubich; Marco Sordini; Biasini Roberto; Emanuele Urzi; Montanaro Giuseppe; Luigi Piatti

Oggetto: Proposta legislative COM(2016) 43 -53 - 2° Sollecito Relazioni

Facendo seguito alla nota di questo Dipartimento nr. 11128 del 26 ottobre 2015 si rappresenta che, in relazione alle proposte legislative indicate in oggetto, è stata richiesta la contemplata relazione, con un successivo primo sollecito, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012.

In allegato alla nota è riportato uno schema riepilogativo delle proposte in esame, con i riferimenti di protocollo relativi alle richieste e ai solleciti.

Considerato che il termine previsto dei 20 giorni dalla citata norma è scaduto, si sollecita l'Amministrazione competente ad inviare a questo Ufficio la suddetta relazione, accompagnata, dove previsto, da una tabella di corrispondenza.

Presidenza del Consiglio

Dipartimento per le politiche europee

Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE